

REGOLAMENTO (CE) N. 1076/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1997

che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura sono soddisfatte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il rilascio dei titoli richiesti per taluni prodotti comporterebbe il superamento dei quantitativi massimi che possono essere esportati col beneficio di restituzioni nel relativo periodo di dodici mesi; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per tali prodotti e rilasciare i titoli per i quali le domande sono pendenti solo per alcuni di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione dei prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 e di quelli menzionati in allegato è sospeso per il periodo dal 13 al 23 giugno 1997.
2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, presentate dal 6 al 10 giugno 1997, tuttora pendenti e i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a partire dal 13 giugno 1997.
3. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, presentate l'11 giugno 1997 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 18 giugno 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.